

## LA CATEGORIA 2-BIS

- DALLA SUA ISTITUZIONE AL PRIMO RINNOVO -

**Eugenio Onori**  
**Presidente Albo nazionale gestori ambientali**

27 luglio 2020



## **Il Rinnovo della categoria 2-bis aggiornato con le disposizioni delle circolari del C.N.**



### **Articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/2006**

- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.**
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o l al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06**

### **Art.8, comma 1, lettera b),DM 120/2014**

- categoria 2-bis**

## Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120

Art. 22.

*Rinnovo dell'iscrizione all'Albo*

- ❑ Ogni 10 anni
  
- ❑ **autocertificazione**, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

### **Circolare del C.N. n.4403 del 23 giugno 1999**

**imprese che, a seguito di attività di sfalcio e potatura effettuata in aree verdi riguardante scuole, parchi, anche privati adibiti ad uso pubblico svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni.**

- Sono rifiuti urbani
- Qualora l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, il quale quindi produce rifiuti svolgendo un'attività per conto dell'ente appaltante o del concessionario, non sussiste l'obbligo dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs 22/97 (oggi obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis)

### **Circolare del C.N. n.1414 del 10 luglio 2007**

**classificazione del rifiuto derivante dall'attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani effettuata con veicoli "lavacassonetti" e procedura d'iscrizione all'Albo per il successivo trasporto del effettuato dalla stessa impresa che ha provveduto al lavaggio dei contenitori.**

- deve intendersi prodotto dall'impresa che svolge tale attività
- il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06.
- il rifiuto in questione deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso e identificato con il codice EER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01).

### **Circolare del C.N. n.1463 del 30 novembre 2012** **Sentenza Corte di Cassazione n.13725 del 30 maggio 2012:**

- Per l'esercizio delle due attività (trasporto conto terzi e trasporto in conto proprio) sono effettivamente previsti provvedimenti abitativi distinti.
- Tuttavia quello relativo al trasporto per conto terzi ha un contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi e può essere considerato comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un *minus*,
- risulta ultroneo pretendere da chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro

## Circolare del C.N. n.691 del 12 giugno 2013

Alcune **imprese edili** iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, hanno rappresentato, tramite le Sezioni regionali e le associazioni di categoria, l'esigenza di iscriversi all'Albo ai sensi della stessa disposizione legislativa anche per trasportare i **rifiuti ingombranti** prodotti nell'ambito dello svolgimento dalla propria attività.

Hanno altresì richiesto che venga indicato il codice dell'ERR da utilizzare per identificare tali rifiuti.





### **Circolare del C.N. n.691 del 12 giugno 2013**

In proposito, il Comitato nazionale ha ritenuto che i suddetti rifiuti, qualora siano prodotti nell'ambito dell'attività dell'impresa edile, possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi del citato art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, utilizzando il codice **20 03 07**.

In questi casi, le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione:

***“proveniente da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione”.***

## Circolare del C.N. n.437 del 29 maggio 2015

E' stato richiesto di chiarire se l'impresa che intende trasportare ai **centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali** prodotti dalla propria attività, sia sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati **assimilati ai rifiuti urbani**.

## Circolare del C.N. n.437 del 29 maggio 2015

In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.

Pertanto, l'impresa che intende **trasportare ai centri raccolta** disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, **ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis** di cui al D.M.120/2014.

### **Circolare del C.N. n.413 del 6 aprile 2017**

**L'articolo 22, comm1 e 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, dispone che le imprese e gli enti iscritti all'Albo siano tenuti a rinnovare l'iscrizione nella cat. 2-bis ogni 10 anni. **La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione****

Detto termine è con tutta evidenza finalizzato a consentire alla Sezione regionale o provinciale l'espletamento dell'istruttoria relativa al rinnovo dell'iscrizione senza che si crei una interruzione temporale tra l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione, tenuto anche conto della validità della documentazione autocertificata dall'impresa che presenta domanda di rinnovo.

### **Circolare del C.N. n.413 del 6 aprile 2017**

Per quanto sopra si ritiene che le domande di rinnovo dell'iscrizione possono essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.

Tuttavia si fa presente che, ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell'iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell'iscrizione.

Con la conseguenza che, una volta scaduto detto termine, le attività oggetto dell'iscrizione non possono essere svolte fino alla notifica del provvedimento di rinnovo.



## Circolare del C.N. n.6 del 10 luglio 2019

Sono pervenute a questo Comitato nazionale numerose richieste di attribuzione del codice ERR 20.07.07 nelle iscrizioni in categoria 2-bis delle imprese che nell'ambito della loro attività di commercio di beni si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro.

In analogia con quanto disposto dal Comitato nazionale con la Circolare n.691 del 12 giugno 2013 per le edili

## Circolare del C.N. n.6 del 10 luglio 2019

Il Comitato nazionale ritiene che il **codice ERR 20.03.07** possa essere attribuito anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che svolgono l'attività **di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili**.

In questi casi, nei provvedimenti di iscrizione, a fianco di detto codice, è riportata la seguente annotazione: **“proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”**.



### **Circolare del C.N. n.2 del 13 febbraio 2020**

## **Attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante da tale attività.**

Si precisa che:

- Non sussiste l'obbligo d'iscrizione all'Albo per l'attività di spazzamento meccanizzato di aree private
- Qualora l'impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come "produttore iniziale" del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all' Albo nella categoria 2-bis.
- Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20 03 03.